N E W S L E T T E R n. 32/2018

del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci

28 settembre 2018

U L T I M O G I O R N O

Elezioni alla Cassa di Previdenza

OGGI 28 settembre ULTIMO GIORNO delle elezioni per il Comitato dei Delegati di Cassa Forense (quadriennio 2019-2022).
Il seggio sarà aperto dalle 10 alle 13 presso l'Ordine in via Borfuro.
Nel nostro Distretto sono state presentate e ammesse due liste:
-lista n.1 "PREVIDENZA E WELFARE" con candidati i colleghi del foro di Bergamo avv. Giulio Fustinoni e avv. Sabrina Ghezzi.
-lista n.2 "RINNOVAMENTO": candidati avv. Marco Vezzola del foro di Brescia e avv. Giulia Zambelloni del foro di Cremona.

Le 'Brevi dal Palazzo'

(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine – www.avvocatibergamo.it del CNF www.consiglionazionaleforense.it - della Cassa di Previdenza – www.cassaforense.it)

Candidature per un rappresentante del distretto nell'OCF

Al XXXIV Congresso Nazionale Forense, in Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, si svolgeranno le elezioni dei componenti dell'Organismo Congressuale Forense.
Per il distretto di Brescia, come previsto dall'art. 6, 3 comma del regolamento del Congresso, **potrà essere eletto un solo componente**.
L'elezione del rappresentante si svolgerà presso la sede congressuale **il giorno 6 ottobre 2018 da parte dei delegati dei COA del distretto**.
Ogni avvocato iscritto in uno degli albi o elenchi speciali degli Ordini forensi del distretto, che nei cinque anni precedenti non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento, potrà candidarsi per l'elezione, **presentando la propria candidatura al Presidente dell'Ordine distrettuale di Brescia entro le ore 9.00 del giorno 5 ottobre 2018 mediante pec all'indirizzo segreteria@brescia.pecavvocati.it**.

Cassa Forense A T T E N Z I O N E

Termini in scadenza

30 settembre 2018 domenica (1 ottobre 2018 lunedì): termine per il pagamento della 4ª rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio e dell'intero contributo di maternità, dovuti per il 2018.

30 settembre 2018 domenica (1 ottobre 2018 lunedì): termine per l'invio telematico del mod. 5/2018; eventuali omissioni o ritardi sono sanzionati.

Iscrizione alla Cassa dei praticanti avvocato

Dal 1° agosto è in linea la procedura per consentire ai Praticanti Avvocati di compilare ed inviare la domanda d'iscrizione facoltativa alla Cassa (art. 5 del Regolamento attuativo dell'Art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012).
A tal fine dovranno essere utilizzate le credenziali personali (meccanografico e Pin) per accedere alla sezione "**Accessi riservati/posizione personale**" presente nel sito della Cassa **www.cassaforense.it**.
In mancanza di tali credenziali, occorre selezionare, nella sezione riservata alla modulistica, il link "**Iscrizione alla Cassa per Praticante Avvocato**".

Deontologia

La notifica del precetto in violazione del rapporto di colleganza

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con il principio di colleganza l'avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l'importo dovuto dal suo cliente non dia alcuna risposta, ma notifichi l'atto di precetto, ovvero -anche in mancanza di una tale richiesta avversaria ed in assenza altresì di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito- proceda in tempi estremamente solleciti alla notifica dell'atto di precetto senza alcuna previa informale richiesta di adempimento spontaneo, così determinando un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e un ingiustificato nocumento all'immagine professionale del collega di controparte agli occhi della propria assistita.
(C.N.F. pres. f.f. Salazar, rel. Sorbi, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236)

Investigazioni difensive e illecito deontologico

La normativa in tema di indagini difensive prevede particolari cautele nel contatto del difensore dell'imputato con persone diverse dalle persone informate sui fatti. In particolare, l'invito rivolto alla persona offesa da reato deve essere scritto ed occorre sia dato avviso al difensore della persona offesa (se conosciuta), indicando espressamente la opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché intervenga all'atto. La violazione di tali obblighi ha conseguenze disciplinari (art. 55 ncdf), le quali prescindono dalla dichiarazione di inutilizzabilità delle indagini stesse da parte dell'Autorità Giudiziaria (art. 391 bis cpp).
(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Pardi, sentenza del 23 dicembre 2017, n. 229)

Illecito disciplinare a forma libera o "atipico"

"Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui 'la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza'."

(Corte di Cassazione, pres. Tirelli, rel. Tria, SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018)

Si deve valutare il comportamento complessivo dell'incolpato

"In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4)."

(Corte di Cassazione, pres. Tirelli, rel. Tria, SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018)